

6284/09

GIUSEPPE VERTULLO
Via S. Sebastiano, 39-5
84034 ARSENIO (SA)
Tel. Fax 0824 986112

COPIA

CENT. N. 361/12
C.C. N. 986/2009
FILE N. _____
CRON. N. 699/12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AGC DI SETTORE III
15 GIU 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81



Il Giudice di Pace dr. Pasquale Dente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 986/C/2009 Ruolo aff. Contenziosi Civ.

TRA

Giordano Antonietta C.F. n° GRDNNT63T67G538Z, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vertullo e con lo stesso elettivamente domiciliata in S. Arsenio(SA) alla via S. Sebastiano n°39 c/o l'avv. S. Ippolito, come da procura a margine all'atto di citazione

Attrice

E

Regione Campania in persona del Presedente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Citera e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno al corso Garibaldi 33 c/o la Sezione Avvocatura Regionale in base alla procura generale per notar Cimmino rep. n°35093 del 17/09/02

Convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 28/02/2012 che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

287/09

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AGC AVVOCATURA
19 GIU 2012
SEZIONE CONTENZIOSA
CIVILE PUN. 11

Con atto di citazione notificato il 31/10/09 alla Regione Campania, parte attrice la conveniva innanzi a questo Giudice di Pace per l'udienza del 22/12/09 e per ivi sentirla dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa e condannarla al risarcimento dei danni quantificati in € 1.642,12 ed interessi come per legge, da contenere nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.

Premetteva che il giorno 26/03/2009 alle ore 2,15 circa il sig. Giordano Franco alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. DN 778 EG di proprietà di Giordano Antonietta, nel mentre percorreva la strada Provinciale 11 direzione Piaggine-Laurino all'altezza della località Costapanni nel Comune di Piaggine, ha impattato con la detta vettura contro un cinghiale che aveva attraversato la strada; che per effetto dell'impatto l'auto dell'istante riportava danni alla carrozzeria per l'importo di € 1.642,12; che la racc. del 14/05/09 inviata alla Regione Campania non aveva avuto alcun esito.

Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva la Regione Campania la quale veniva dichiarata contumace.

Successivamente alla prima udienza di comparizione si costituiva la convenuta Regione mezzo di proprio procuratore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando la fondatezza della domanda ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che eventuale unica responsabile era la Provincia di Salerno.

Impossibile il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione probatoria.

In corso di causa veniva richiesta ed ammessa prova per testi, nonché veniva richiesta ed ammessa C.T.U. tecnica.

Espletate tutte le prove richieste, all'udienza del 28/02/2012 la sola parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con il termine di giorni venti per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la pretesa risarcitoria è fondata e va accolta.

Preliminarmente va revocato l'ordinanza di dichiarazione di contumacia della convenuta Regione Campania, la quale si è ritualmente costituita in giudizio.

Sempre in via preliminare bisogna rilevare che appare infondata la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte della Regione Campania.

Infatti, la legge n°157 dell'11/02/1992 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario poteri inerenti alla gestione, la tutela ed il controllo di tutte le specie della fauna selvatica.

Alla Provincia invece sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate (art.19 Dlgs.n°267/00).

Pertanto, la Regione Campania è tenuta a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, quindi, nel caso in cui vengano arrecati danni a terzi, è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Sul punto la Suprema Corte si è più volte pronunciata statuendo che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art.2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione (Cass.Civ. Sez.III n°13907 del 24/9/02, Cass.sez. III n°13956 del 13/12/99, Cass.Civ. Sez.III n°16008 del 24/10/03).

Nel caso di specie poi, va evidenziato che non è applicabile quanto previsto dall'art.26 della L.R.n°8 del 10/04/1996 in ordine alla delega alla Provincia di Salerno per il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici alle colture agricole, per come sostenuto dalla Regione Campania, in quanto nel caso in questione non trattasi di danni alle colture agricole, ma bensì di danni derivanti dalla circolazione stradale.

Va evidenziato ancora che dall'esame della prova per testi è emerso che la dinamica dell'incidente è corrispondente a quella descritta nell'atto di citazione.

Infatti, il sinistro è avvenuto sulla strada Provinciale 11 in località Costapanni di Piaggine in data 26/03/09 verso le ore 2,15 circa ed in quanto il conducente l'auto Fiat Panda, nel mentre percorreva



la suddetta strada era andato ad urtare contro un cinghiale selvatico che si trovava sulla sede stradale nel suo senso di marcia ,che in seguito all'impatto l'auto riportava danni.

Il teste D'Angelo Carmine escusso all'udienza del 25/06/11(della cui attendibilità questo Giudicante non ha motivo di dubitare per la spontaneità delle dichiarazioni rese)ha esattamente descritto la dinamica del sinistro così come riportata nella premessa dell'atto di citazione,aggiungendo che sulla detta strada spesso vengono avvistati cinghiali e dove vengono causati danni a terzi dalla loro presenza e che era a conoscenza dei fatti perché seguiva con la sua auto quella della Giordano Antonietta e condotta dal fratello Giordano Franco.

Ha riferito che l'auto Fiat Panda aveva subito danni per l'impatto con il cinghiale che andava via pur essendo tramortito ed ha riconosciuto le foto che gli venivano mostrate e relative all'auto incidentata.

Tali i fatti,inconfutabile appare la responsabilità della Regione Campania dato che il cinghiale presente sulla sede stradale rappresentò per l'attrice un pericolo occulto,un'insidia,un ostacolo improvviso,imprevedibile e non visibile.

Nel caso di specie va,comunque, chiarito che la norma applicabile è quella di cui all'art.2043 c.c. e non,nella diversa previsione di cui all'art.2051 c.c. in quanto va applicata la previsione generale del rispetto degli altrui diritti e del principio del neminem ledere.

Passando alla determinazione dei danni materiali il C.T.U. perito Carimando Caterina nella sua relazione tecnica ha quantificato in € 903,10 oltre IVA i danni riportati dal veicolo dell'istante,che questo Giudicante ritiene di condividere in pieno.

Quindi,in conclusione,per il risarcimento dei danni materiali subiti dall'auto Fiat Panda dell'attrice va liquidato l'importo di € 903,10 e così come determinato dal suddetto C.T.U,però senza IVA perché agli non vi è prova del suo materiale esborso.

Pertanto,si ritiene giusto ed equo,riconoscere tale importo,oltre gli interessi legali sulla predetta somma,dalla data dell'incidente e sino all'effettivo soddisfo.

Non può essere riconosciuto nulla per il fermo tecnico, non avendo l'istante fornito alcuna prova della necessità di doversi servire del veicolo nei giorni in cui il mezzo stesso era stato sottratto alla propria disponibilità, né ha dimostrato che dalla impossibilità di detta utilizzazione, ne sia derivato un danno (cfr. Cass. 12820/1999).

Nel caso di specie, quindi e alla luce delle risultanze processuali bisogna concludere che la domanda attrice è fondata e va accolta.

Le spese del giudizio, così come le spese della C.T.U., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Polla, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giordano Antonietta nei confronti della Regione Campania in persona del Presidente p.t., con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:


1) Accoglie la domanda di Giordano Antonietta e nel dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio è da ascrivere alla responsabilità della Regione Campania in persona del Presidente p.t., per l'effetto la condanna al pagamento della somma di € 903,10 in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni materiali, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulla somma così come liquidata;


2) condanna la convenuta Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Vertullo Giuseppe dichiaratosi antistatario e che liquida nel complessivo importo di Euro 790,48 di cui Euro 90,48 per spese, Euro 400,00 per diritti, Euro 300,00 per onorario, oltre I.V.A. al 21%, C.N.A. al 4% e maggiorazione T.F. nella misura e sulle voci di legge.

3) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico della convenuta Regione Campania.

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Polla, 17/04/2012


Ufficio del Giudice di Pace di Polla
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Polla, li. 24/04/2012
IL CANCELLIERE B3
Dot.ssa Equilina AMABILE



Il Giudice di Pace
Dr. Pasquale Dente

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Giuseppe Vertullo, nella qualità in atti, io Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Sala Consilina ho notificato copia della sentenza del G.d.P. di Polta n. 76/ 2012 a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., Via Santa Lucia n. 81 -
80132 NAPOLI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a final flourish.